

N. 2185

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore PETRUCCI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MARZO 1997

Istituzione di una casa da gioco nel comune di Viareggio

ONOREVOLI SENATORI. — Si è venuto sviluppando ormai da alcuni anni un ampio dibattito circa l'apertura di nuove case da gioco. Al di là del giudizio morale che può essere formulato sul gioco d'azzardo, questo disegno di legge parte dalla constatazione di un dato di fatto: il gioco d'azzardo esiste, movimentata un'ingente mole di denaro e può contare su un vastissimo numero di appassionati che, laddove esso è proibito, sfidano la legge per praticarlo. Nel frattempo i casinò autorizzati sono divenuti in Europa 425, di cui 135 in Francia, 76 in Inghilterra, 36 in Germania. Quindi per chi vuole praticare il gioco d'azzardo è facilmente possibile far ricorso a sale da gioco collocate in paesi confinanti come la Francia, la Svizzera, l'Austria, la Slovenia, la Croazia, nonché il Principato di Monaco. Per questa strada si ha un notevole esborso di valuta italiana.

In Italia vi sono solo quattro case da gioco e precisamente quelle di Campione, Venezia, Sanremo e Saint Vincent, dove è possibile praticare legalmente il gioco d'azzardo. Appare evidente come questa regolamentazione sia legata ad una particolare situazione storica, in base alla quale si giustifica la scelta del legislatore, di premiare quattro sedi per tradizione tra le più legate al turismo internazionale.

Si tratta di porre finalmente rimedio a questa anomalia, cominciando a rendere più equa una situazione sostanzialmente ingiusta autorizzando l'apertura di nuove case da gioco, tra cui una nel comune di Viareggio.

Un nuovo atteggiamento dello Stato riguardo al problema del gioco d'azzardo, oltre ad allineare l'Italia sulle posizioni degli altri Paesi europei, avrebbe una ricaduta positiva sull'economia e sull'occupazione, senza parlare del colpo che verrebbe inferto

alla criminalità organizzata, sottraendo ad essa quell'immensa fonte di lucro che è appunto il gioco clandestino.

A Viareggio, in particolare, i vantaggi derivanti dall'apertura di una casa da gioco sarebbero tali e tanti da vincere qualsiasi remora di qualsivoglia natura.

La scelta di Viareggio quale sede di casa da gioco deve infatti ricercarsi nella vocazione turistica che la città e l'intera Versilia hanno sempre mantenuto negli anni, e che oggi deve essere opportunamente rilanciata, nell'ambito di una esigenza di sviluppo che riguarda un'area che vive un momento di crisi.

La nuova istituzione della casa da gioco verrebbe a completare le strutture turistiche della città e della Versilia, consentendo agli operatori del settore un'attenzione verso mercati esteri fino ad oggi non appieno sfruttati. La presenza di una casa da gioco verrebbe a costituire un elemento trainante per tutta l'economia della Versilia e della stessa provincia di Lucca. L'afflusso turistico, infatti, già favorito dalla posizione geografica della città, al centro delle grandi vie di comunicazione, segnerebbe un sicuro incremento, essendo dimostrato che la presenza di una casa da gioco, costituisce una sicura attrattiva durante tutto il corso dell'anno con una ricaduta positiva sull'economia e sui livelli occupazionali. In più, con i cospicui guadagni derivanti dalla gestione della casa da gioco, l'amministrazione comunale verrebbe a godere di maggiori entrate e ciò costituirebbe un ulteriore beneficio per l'intera collettività.

In particolare, il disegno di legge attribuisce al comune di Viareggio il compito di autorizzare l'apertura di una casa da gioco nel comune stesso. Il presidente della regione Toscana entro novanta giorni dalla data

di entrata in vigore della legge deve disciplinare la gestione della casa da gioco stabilendo le norme per l'assegnazione e i controlli in materia finanziaria e dell'ordine pubblico. I proventi che derivano dalla gestione verrebbero assegnati per il 50 per

cento al comune di Viareggio, per il 30 per cento alla provincia di Lucca e per il restante 20 per cento alla regione Toscana, vincolando la maggior parte di tali fondi agli investimenti nel settore turistico delle infrastrutture e all'occupazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. In deroga al disposto degli articoli 718, 719, 720 e 722 del codice penale, è autorizzata l'apertura di una casa da gioco nel comune di Viareggio.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa con decreto del presidente della giunta della regione Toscana su richiesta del sindaco del comune di Viareggio, previa deliberazione del consiglio comunale. L'autorizzazione è concessa per vent'anni ed è rinnovabile.

Art. 2.

1. Il presidente della giunta della regione Toscana, con proprio decreto, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione della giunta, adotta il regolamento per la disciplina e l'esercizio della casa da gioco.

2. Il regolamento di cui al comma 1 deve contenere:

a) le disposizioni intese a garantire la tutela dell'ordine pubblico e della moralità, con particolare riferimento alla disciplina dell'accesso alla casa da gioco, prevedendo l'assoluto divieto di accesso per i minori, nonchè per gli impiegati dello Stato, della regione e degli enti pubblici e per i militari che espletano la loro attività di servizio nell'ambito della regione;

b) la specie e i tipi di giochi che possono essere autorizzati;

c) i giorni in cui, per speciali ricorrenze o festività, sia fatto divieto di esercitare il gioco;

d) le disposizioni relative alla correttezza della gestione amministrativa e al controllo delle risultanze della stessa da parte degli organi competenti;

e) le modalità per la concessione a terzi della gestione della casa da gioco; le garanzie per l'eventuale appalto relativo e le debite cauzioni; le qualità morali e le condizioni economiche che il concessionario ed il personale addetto devono offrire; le disposizioni per il regolare versamento all'amministrazione di cui all'articolo 4, comma 1, degli importi stabiliti per la concessione ed i relativi controlli; la possibilità di revoca da parte dell'amministrazione comunale della concessione, senza obbligo alcuno di risarcimento dei danni e di indennizzo, quando risulti la mancata ottemperanza da parte del concessionario delle condizioni previste nella concessione.

Art. 3.

1. Nella richiesta di cui al comma 2 dell'articolo 1, il sindaco del comune di Viareggio deve indicare quale struttura è adibita a casa da gioco.

Art. 4.

1. La titolarità dell'esercizio della casa da gioco spetta al comune di Viareggio.

2. L'esercizio della casa da gioco può essere gestito o direttamente dal comune di Viareggio attraverso un'azienda municipalizzata, o per mezzo di una società mista a prevalente capitale pubblico ovvero attraverso una società che operi in regime di concessione.

3. Il prefetto competente rilascia apposito nulla osta per gli eventuali soci privati.

4. Ai fini dell'individuazione della società concessionaria, il comune, sentita la regione Toscana, predispone un capitolato generale contenente le modalità per la gara pubblica, in cui siano indicati:

a) le garanzie che il comune intende richiedere al concessionario;

b) i requisiti morali e professionali richiesti al concessionario ed al personale addetto;

c) la percentuale minima e massima di utile lordo a favore del concessionario, da applicare in sede di gara per l'affidamento, da determinare in relazione alle caratteristiche di ciascuna sala da gioco;

d) la percentuale sui proventi lordi del gestore da devolvere al comune di Viareggio, le disposizioni per il regolare versamento degli importi stabiliti per la concessione ed i relativi controlli, stabilendo un minimo garantito;

e) le ipotesi di revoca della concessione, senza titolo al risarcimento dei danni, qualora il concessionario perda le qualità necessarie per mantenere la concessione, ovvero violi le condizioni previste;

f) tutte le altre prescrizioni e cautele idonee alla regolarità dell'esercizio della casa da gioco e delle attività che vi si svolgono.

Art. 5.

1. I proventi della gestione della casa da gioco sono così ripartiti:

a) il 50 per cento al comune di Viareggio, con l'obbligo per l'amministrazione comunale di destinarne la metà ad attività promozionali turistiche o di tipo turistico altamente qualificate;

b) il 30 per cento alla provincia di Lucca, che ne destina l'importo alla promozione turistica nel proprio territorio, alla realizzazione di infrastrutture e al recupero dei beni artistici;

c) il 20 per cento alla regione Toscana, che ne destina l'importo alla promozione turistica sul proprio territorio, alla realizzazione di infrastrutture e al recupero dei beni artistici.

2. Il versamento delle quote di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1 è effettuato dal comune di Viareggio, ogni anno, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio da parte delle autorità di controllo di cui all'articolo 6.

Art. 6.

1. Il presidente della giunta della regione Toscana, in caso di violazione delle norme di cui alla presente legge o del regolamento di cui all'articolo 2, o di ritardo nel versamento delle quote di cui all'articolo 4, nonchè in caso di turbamento dell'ordine pubblico o della morale, può disporre la revoca dell'autorizzazione o l'immediata sospensione dell'esercizio della casa da gioco.

2. Ai fini della relativa vigilanza da parte dei preposti agenti o funzionari, i locali della casa da gioco sono considerati come pubblici.

Art. 7.

1. Alla casa da gioco di Viareggio si applica la disposizione di cui all'articolo 6, n. 1, della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995.

Art. 8.

1. Al servizio cassa della casa da gioco di Viareggio si applicano le norme vigenti per le imprese creditizie al fine di prevenire operazioni di riciclaggio di valori di provenienza illecita, ed in particolare il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e la legge 17 febbraio 1992, n. 154, in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari.

Art. 9.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

